



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 149 del 12/02/2026

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI CONFERIRE INCARICO DI COLLABORAZIONE EX ART. 7 C. 6 BIS) D. LGS. 165/2001 PER MEDICO SPECIALIZZATO DA ASSEGNARE ALLA S.C. CARDIOLOGIA (COD. 53/2025): APPROVAZIONE ELENCO IDONEI E CONFERIMENTO INCARICHI

PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con D.G.R. n° 23-653/2024/XII del 23.12.2024)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI CONFERIRE INCARICO DI COLLABORAZIONE EX ART. 7 C. 6 BIS) D. LGS. 165/2001 PER MEDICO SPECIALIZZATO DA ASSEGNARE ALLA S.C. CARDIOLOGIA (COD. 53/2025): APPROVAZIONE ELENCO IDONEI E CONFERIMENTO INCARICHI

Il Direttore Supplente della s.c. Gestione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

- PREMESSO** che con il provvedimento n.823 del 19/12/2025, è stato emesso, al fine di non recare pregiudizio alla continuità delle attività della s.c. cardiologia e nelle more del reclutamento di personale con rapporto di lavoro dipendente, avviso pubblico di selezione comparativa per la formazione di elenco di professionisti cui conferire incarico di collaborazione ex art 7 c.6 D. Lgs. 165/2001 per medico specializzato da assegnare alla s.c. cardiologia (cod. 53/2025) per l'effettuazione di turni di guardie notturne, per un fabbisogno della struttura stimato in n. 10 turni mensili di 12 ore;
- VISTA** la deliberazione n. 81 del 28.01.2026 con la quale è stata nominata la commissione valutatrice della pubblica selezione in premessa indicata;
- VISTO** il verbale, depositato agli atti della s.c. GPVRU, rassegnato in data 04/02/2026 dalla Commissione valutatrice della pubblica selezione di che trattasi ed attesa la regolarità formale e sostanziale dei predetti atti;
- RITENUTO** di dover provvedere, relativamente all'avviso pubblico in questione, all'approvazione dell'elenco degli idonei formulato dalla Commissione Valutatrice come di seguito specificato:

ELENCO PROFESSIONISTI IDONEI n.1			
	ID	CANDIDATO	DATA E LUOGO DI NASCITA
1	5349177	Baldi Mario	nato il 30.10.1978
2	5338643	Bognoni Ludovica	nato il 21.02.1996
3	5341909	Danza Aurora Ilaria	nato il 28.08.1988
4	5339188	-	nato il 05.07.1958
5	5375874	Garofalo Mattia	nato il 16.11.1993
6	5346297	-	nato il 16.02.1956
7	5350425	Ventrella Nicoletta	nato il 24.07.1996

ed al conferimento degli incarichi di collaborazione libero professionale in questione;

CONSIDERATO che presso la sc Cardiologia del P.O. di Borgomanero risultano, ad oggi, vacanti n. 2 posti di dirigente medico;

che n.2 ulteriori posti risulteranno vacanti dal prossimo 01.05.2026 a seguito della cessazione dal servizio della d.ssa F.E. (cfr. determinazione n.1642/2025) e della d.ssa P.E. (atto in fase di adozione);

che con deliberazione n. 116 del 03.02.2025 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso a n.1 posto di dirigente medico di cardiologia che prevede n.2 candidati idonei, di cui uno in formazione specialistica;

pertanto, il permanere di una situazione di criticità nell'organico medico della struttura;

PRESO ATTO che tutti gli istanti idonei sopraindicati hanno confermato la propria disponibilità ad effettuare le prestazioni richieste;

che i dott.ri ID 5339188 e ID 5346297 risultano collocati in quiescenza e che entrambi hanno raggiunto il compimento del requisito di età per la pensione di vecchiaia;

VISTA

la D.G.R. 6 maggio 2019 n. 46-8909 ad oggetto "Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Conferimento incarichi libero professionali a personale medico in quiescenza" che rimanda, *qualora si renda necessario per garantire i livelli essenziali di assistenza* il conferimento di incarichi libero professionale a professionisti in quiescenza *dopo il compimento del requisito di età per la pensione di vecchiaia*, come soluzione *subordinata e residuale* rispetto al conferimento ordinariamente previsto;

RITENUTO

pertanto, di procedere prioritariamente rispetto agli istanti collocati in quiescenza, al conferimento di n.5 incarichi di collaborazione libero professionale con i candidati risultanti dall'elenco degli idonei dott.ri Baldi Mario, Bognoni Ludovica, Danza Aurora Ilaria, Garofalo Mattia e Ventrella Nicoletta per l'effettuazione di n.10 turni mensili di guardie notturne;

CONSIDERATO

che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- per la prestazione richiesta non risulta possibile utilizzare le risorse umane attualmente in servizio;
 - la prestazione richiesta è di natura temporanea (mesi sei) ed altamente qualificata (medico specializzato);
 - il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

CONSIDERATO

che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:

- la volontà delle Parti, è chiara e inequivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;
- non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;
- il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, né alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito alla indizione di procedura di selezione comparativa ex art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. 165/2001 per la formazione di elenco di professionisti cui conferire incarico di collaborazione ex art 7 c.6 D. Lgs. 165/2001 per medico specializzato da assegnare alla s.c. Cardiologia (cod. 53/2025), al fine di non recare pregiudizio alla continuità delle attività della s.c. cardiologia e nelle more del reclutamento di personale con rapporto di lavoro dipendente:

- di approvare i lavori svolti dalla commissione valutatrice dell'avviso pubblico sopraindicato, dai quali risulta che sono stati dichiarati idonei i seguenti istanti:

ELENCO PROFESSIONISTI IDONEI n.1			
	ID	CANDIDATO	DATA E LUOGO DI NASCITA
1	5349177	Baldi Mario	nato il 30.10.1978
2	5338643	Bognoni Ludovica	nato il 21.02.1996
3	5341909	Danza Aurora Ilaria	nato il 28.08.1988
4	5339188	-	nato il 05.07.1958
5	5375874	Garofalo Mattia	nato il 16.11.1993
6	5346297	-	nato il 16.02.1956
7	5350425	Ventrella Nicoletta	nato il 24.07.1996

- di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;

- conseguentemente di conferire ai dott.ri:

Baldi Mario	nato il 30.10.1978
Bognoni Ludovica	nato il 21.02.1996
Danza Aurora Ilaria	nato il 28.08.1988
Garofalo Mattia	nato il 16.11.1993
Ventrella Nicoletta	nato il 24.07.1996

un incarico di lavoro autonomo per prestazioni libero professionali di medico specializzato assegnato alla s.c. Cardiologia, per un periodo di mesi sei, per l'effettuazione di n. 10 turni mensili complessivi di guardia attiva notturna di 12 ore;

- di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 80,00= orari lordi;

- di dare atto che i rapporti qui costituiti, subordinati alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinati dal contratto allegato sono "qualificati" quale incarico libero-professionale;

- di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;

- di pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO;

- di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore della s.c. cardiologia, che con tale delega viene istituito quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;

- di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;

- di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;

- di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificabile in €. 57.600/00 per l'anno 2026 trova copertura nel budget assegnato alla struttura per l'anno 2026, conto C250494B commessa 2026/383;

II DIRETTORE GENERALE

VISTA

la sopraestesa proposta istruttoria;

con il concorso dei pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

II DIRETTORE GENERALE

(Dott. Angelo Penna)

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente documento si compone di un documento principale di n.5 pagine e n.1 allegato
allegato 1 fac simile contratto libero professionale composto da n. 7 pagine

ASL NO

SEDE LEGALE Viale Roma, 7 - Novara

CONTRATTO DI
PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI -

In esecuzione del provvedimento n. _____ del _____

- A) A.S.L. NO, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.: 01522670031], in persona del Direttore supplente della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane d.ssa Lucia Pomella, nata a Novara (NO) il 01/12/1973, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del vigente atto aziendale dell'ASL NO di cui alla deliberazione n. 448 del 30.06.2025, esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane.
- B) Dott. _____, residente in _____ () Via _____ (CF _____ P.IVA.: _____), domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: **"Prestatore"**], medico specializzato in Cardiologia.

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni espone nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore;

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.*

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso la **s.c. Cardiologia del P.O. di Borgomanero**.

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **7**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni libero professionali di medico cardiologo, consistenti in turni di guardia attiva notturna di 12 ore, per un massimo di nr. _____ turni mensili, da svolgersi presso la s.c. cardiologia del P.O. di Borgomanero.

Art. 3 Autonomia del Prestatore.

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: ***né professionale; né organizzativa;*** da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di “*gestire*” tale coordinamento, **il Direttore della s.c. Cardiologia** che ha assunto e svolgerà l'incarico di “*referente operativo*”

dell'esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell'art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s'è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili per l'esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

Il presente contratto, di durata **semestrale**, decorre dal _____ sino al _____. È inoltre fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).
Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso onnicomprensivo lordo di €.* **80,00 orari (ottanta/00).**

Tale compenso si intende remunerativo: ***sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.***

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del Direttore della **s.c. Cardiologia** delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del *“Referente operativo”* individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 Disposizioni particolari.

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (*artt. 2229 ss. codice civile*).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del "*Referente operativo*" o di altri soggetti dell'A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, dovrà essere coperto da **polizza assicurativa** per i rischi RC nei confronti di terzi derivanti dalla propria prestazione 6

lavorativa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 138/2011 convertito in L. 148/2011 nonché di un'adeguata polizza assicurativa per colpa grave ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017.

Art. 8 Bollo e registrazione.

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al ***secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*** e, pertanto, ***è soggetto a registrazione in caso d'uso [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)]*** e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li _____

A.S.L. NO - NOVARA

**IL DIRETTORE SUPPLENTE S.C.
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE**
d.ssa Lucia Pomella

IL PRESTATORE

Dott. _____ -